



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO OFFERTE DAL GOVERNO ITALIANO A
STUDENTI STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (IRE)
PER L'ANNO ACCADEMICO 2018-2019**

SCADENZA 30 APRILE 2018

Il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)** offre borse di studio, in favore di **studenti stranieri e italiani residenti all'estero (IRE)*** per l'Anno Accademico **2018-2019**, con l'obiettivo di favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell'Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana (Rif. Legge 288/55 e successive modifiche e integrazioni).

Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute.

L'elenco dell'offerta formativa è consultabile alla seguente pagina:

<https://studyinitaly.esteri.it>

La lista dei Paesi **beneficiari** è consultabile alla seguente pagina del Portale <https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure>.

Art. 1

TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO

1.1 Corsi universitari di Laurea Magistrale (2° ciclo)

Le borse di studio per corsi universitari di Laurea Magistrale possono avere una **durata di 6 (sei) o 9 (nove) mesi**.

Per potersi iscrivere al primo anno di un corso di laurea di 2° ciclo in Italia, il candidato dovrà aver concluso un ciclo di studi di 1° livello nel proprio Paese di provenienza; per potersi iscrivere al secondo anno, il candidato dovrà essere in regola con gli esami dell'anno precedente.

1.2 Corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM)

Le borse di studio per i corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM) possono avere una durata di 6 (sei) o 9 (nove) mesi.

Per potersi iscrivere ad una AFAM in Italia il candidato dovrà essere in possesso dei titoli di accesso richiesti dall'Istituzione prescelta.

1.3 Dottorati di ricerca

Le borse di studio per Dottorati di Ricerca possono avere una **durata di 6 (sei) o 9 (nove) mesi**.

Per potersi iscrivere ad un Dottorato di ricerca in Italia il candidato dovrà essere in possesso dei titoli di accesso richiesti dall'Istituzione prescelta e della lettera di accettazione da parte dell'Università italiana.

1.4 Progetti di Studio in co-tutela

Le borse di studio per progetti di studio in co-tutela possono avere una **durata di 6 (sei) o 9 (nove) mesi**.

Il candidato che voglia usufruire di una borsa per svolgere un progetto di studio in co-tutela dovrà allegare alla candidatura il programma di ricerca, indicando il nominativo e i contatti (e-mail) del Docente Tutor della ricerca, oltre alle lettere di accettazione da parte dell'Istituzione ospitante.

Questa tipologia di borsa di studio può essere assegnata per attività di ricerca presso gli enti pubblici di ricerca (CNR, ISS, INFN, INAF, ISPRA etc.), in co-tutela con Università pubbliche statali, Enti museali, archivistici riconosciuti.

Per alcuni corsi di Laurea Magistrale o presso le Istituzioni AFAM, l'iscrizione è subordinata al superamento di prove di ammissione. I candidati sono invitati a verificare presso l'Istituzione universitaria o AFAM prescelta se è previsto un test di ingresso.

1.5 Corsi di lingua e cultura italiana

Le borse di studio per corsi di lingua e cultura italiana sono destinate unicamente agli studenti frequentanti un corso di italiano a livello universitario e hanno una **durata di 3 mesi**.

Il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato o attestato comprovante la competenza della lingua italiana a partire dal livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).

Art. 2

REQUISITI DI ACCESSO

Le candidature possono essere presentate da coloro che saranno in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando (30 aprile 2018).

2.1 Titolo di studio

Possono concorrere alle borse gli studenti di cittadinanza straniera residenti all'estero e italiani residenti all'estero (IRE)* in possesso di un **titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi presso l'Istituzione prescelta**. <https://studyinitaly.esteri.it/en/Recognition-of-qualification>

2.2 Limiti d'età

Possono presentare domanda per una borsa per un corso di **Laurea Magistrale/Alta Formazione artistica e musicale (AFAM)/corso di lingua e cultura italiana** i candidati di età non superiore a 28 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando, ad eccezione dei soli rinnovi.

Possono presentare domanda per una borsa per un corso di **dottorato** i candidati di età non superiore a 30 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando, ad eccezione dei soli rinnovi.

Possono presentare domanda per una borsa finalizzata alla realizzazione di un **progetto in co-tutela** i candidati di età di età non superiore a 40 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando.

2.3 Competenza linguistica.

Il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato o un attestato comprovante la **competenza della lingua italiana a partire almeno dal livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento**: (https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).

Per l'iscrizione a corsi universitari che si svolgono interamente in lingua inglese non è richiesta la conoscenza della lingua italiana.

Nel caso di frequenza di un corso in lingua inglese, il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato o un attestato comprovante la **competenza della lingua inglese a partire dal livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento**.

Per i soli **corsi di lingua e cultura italiana**, il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato o attestato comprovante la competenza della lingua italiana a partire almeno dal livello **A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento**:

(https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).

Art. 3

RINNOVI

3.1 Coloro che **nell'Anno Accademico 2017-2018** abbiano usufruito di una borsa di studio MAECI possono candidarsi per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale. L'eventuale rinnovo della borsa è concesso ai soli candidati che certifichino di essere in regola **con gli esami di profitto previsti per ciascun Anno Accademico**.

3.2 Possono candidarsi per la frequenza di un Corso di laurea a Ciclo Unico per l'anno accademico 2018-2019 solo coloro che nell'anno accademico 2017-2018 abbiano usufruito di una borsa di studio MAECI per lo stesso corso di laurea. L'eventuale rinnovo delle borse è concesso ai soli candidati che certifichino di essere in regola con gli esami di profitto previsti per ciascun Anno Accademico.

Art. 4

DECORRENZA DELLA BORSA

Le borse oggetto del presente bando possono essere usufruite dal **1 Ottobre 2018** al **30 settembre 2019**.

Art. 5

INAMMISSIBILITÀ

I dipendenti di Uffici della Pubblica Amministrazione italiana e i loro discendenti di I° grado sono esclusi dalla concessione delle borse di studio.

Le borse di studio MAECI non sono concesse per la frequenza di Corsi universitari di laurea Triennale (1° ciclo) o a ciclo unico, ad eccezione dei soli rinnovi (cfr. Art. 3.2).

Le borse di studio MAECI non sono concesse per la frequenza di corsi presso Istituzioni straniere, con sede in Italia o all'estero, né presso Istituti, Centri o laboratori di ricerca privati non riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano.

Le domande presentate da candidati privi dei requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.

Art. 6

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le candidature per la selezione relativa all'assegnazione delle borse di studio dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale *Study in Italy*

<https://studyinitaly.esteri.it>

previa registrazione attraverso username e password

Cliccare per accedere alla procedura di registrazione

<https://studyinitaly.esteri.it/registrazione>

Le candidature online devono essere trasmesse dal candidato entro le 14.00 (ora italiana) del 30 aprile 2018.

Le candidature pervenute oltre tale termine saranno considerate irricevibili.

Art. 7

PROCEDURE DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE

7.1 Selezione dei candidati

Le candidature saranno esaminate da un comitato istituito dalla Rappresentanza Diplomatica competenti per territorio.

Per i candidati di cittadinanza siriana, la selezione dei candidati sarà effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio VII DGSP, attraverso l'istituzione di un'apposita commissione.

7.2 Procedure di Assegnazione

L'assegnazione delle borse di studio sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate, del possesso dei requisiti e di criteri attinenti al merito e/o all'eccellenza del *curriculum* del candidato.

7.3 Pubblicazione della graduatoria di merito

La Rappresentanza Diplomatica competente provvederà alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle eventuali riserve sul sito Internet di ciascuna Rappresentanza.

Art. 8

PAGAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE

I vincitori di borse di studio offerte dal Governo italiano possono beneficiare dell'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari, sulla base di quanto stabilito dalla normativa sull'autonomia delle Università.

L'esenzione non è applicata per i Corsi avanzati di lingua e cultura italiana per i quali è necessario il versamento delle tasse d'iscrizione.

Art. 9

COPERTURA ASSICURATIVA MEDICA

I borsisti beneficiano di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali spese per malattie o infortuni esclusivamente per la durata della borsa di studio a carico del MAECI.

Sono escluse dalla copertura assicurativa le malattie dipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

Art. 10

PAGAMENTO DELLA BORSA

Il vincitore di una borsa di studio MAECI riceverà un **borsellino mensile di 900 Euro** erogato con cadenza trimestrale sul conto corrente a lui intestato presso un istituto bancario italiano.

Il pagamento della borsa di studio potrà essere effettuato **dopo l'iscrizione presso l'Istituzione prescelta** e la presentazione da parte del borsista della documentazione richiesta in base alle tempistiche amministrative necessarie.

L'ultima rata di pagamento verrà erogata solamente dopo l'accertamento del buon andamento del percorso accademico prescelto.

La borsa di studio copre soltanto la frequenza di corsi sul territorio italiano.

Art. 11

INCOMPATIBILITÀ

La borsa di studio assegnata è incompatibile con ogni altra borsa di studio erogata dal Governo Italiano o da Enti pubblici italiani.

NOTA BENE

* Le borse di studio, denominate borse IRE, sono offerte per i seguenti Paesi: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Etiopia, Perù, Sud Africa, Uruguay e Venezuela.